

N. 05024/2013 REG.PROV.CAU.

N. 11439/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11439 del 2013, proposto da:

Francesca Sinopoli, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Morrone, Marina Sarchiola, Valeria Morrone, con domicilio eletto presso Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile 11 C/ St Panunzio;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Andrea Panza;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria generale nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia (Im-41) ed odontoiatria e protesi dentaria (Im-46) per l'a.a. 2013/2014, nella parte in cui non ha applicato alla ricorrente il c.d. "bonus maturità" - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche e di Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nella considerazione che l'istanza cautelare vada accolta nei termini di cui nel prosieguo e che quindi tale accoglimento potrebbe pregiudicare la posizione di quanti, per essere collocati nella graduatoria di merito per l'accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia presso le Università nell'epigrafe del ricorso indicate in posizione superiore a quella della ricorrente, potrebbero venire pretermessi dalla sua nuova posizione derivante dalla valutazione del bonus maturità;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la quale la Sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, le Università nell'epigrafe del ricorso hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che le Università nell'epigrafe del ricorso indicate, nonché resistenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovranno rilasciare a ciascuno dei ricorrenti per la parte che li riguarda un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Avuto riguardo ai precedenti specifici della Sezione sul cd. bonus maturità (cfr. Ordinanze nn. 4583, 4585, 4587 del 25 novembre 2013);

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:

1. immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabili dall'art. 20, commi 1 bis e ss., del DL. n. 104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n. 128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell'immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte da parte ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sull'istanza cautelare così dispone:

- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Rinvia per la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.

a presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)